



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA DEC-2011-0000469 del 13/09/2011

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123;



VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale dell'Autostrada Messina-Palermo del progetto dello svincolo di Monforte San Giorgio da realizzarsi in comune di Monforte San Giorgio (ME), presentata dalla Società Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Contrada Scoppo-Casella Postale n. 33, 98100 Messina, in data 26 agosto 2008;

VISTE le pubblicazioni sui quotidiani Gazzetta del Sud e La Stampa avvenute in data 23 agosto 2008;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società Consorzio per le Autostrade Siciliane nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO:

- che il progetto dello Svincolo di Monforte S. Giorgio ricade nella tratta autostradale della A20, compreso tra gli esistenti svincoli di Rometta e Milazzo, già servita dalle stazioni che lo precedono e lo seguono e che il suo inserimento è finalizzato ad un migliore e più diffuso servizio dell'utenza, consentendo minori percorsi sulla viabilità ordinaria, frequentemente congestionata, e maggiori percorsi in autostrada, in condizioni di flusso stabile;
- che il progetto fa parte delle azioni programmate per rendere operativo il completamento delle infrastrutture stradali nella regione Sicilia;
- che le province coinvolte nella definizione del bacino d'utenza relativo al progetto dello svincolo sono quelle di Messina, al cui territorio compete l'utenza predominante, e Catania, il cui flusso di traffico significativo è quello in direzione Randazzo;
- dell'atipicità della stazione di Milazzo, il cui comprensorio di utenza si estende anche alle isole Eolie, i cui collegamenti serviti da traghetti ed aliscafi, fanno capo al porto di Milazzo;
- dell'esigenza di realizzare uno svincolo autostradale in posizione intermedia tra quelli di Rometta e Milazzo, distanti tra loro circa 14 Km, nasce intorno agli anni '70 quando l'unica viabilità costiera era rappresentata dalla S.S. 113, sottoposta a un carico di traffico maggiore





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

delle sue capacità di smaltimento, e viene accresciuta dall'urbanizzazione, che ha interessato le aree di Rometta, Spadafora, Fondachello e Torregrotta, e dallo sviluppo della attività estrattive di lavorazione dell'argilla;

ACQUISITO il parere n. 366 formulato in data 30 ottobre 2009, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., negativo a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Consorzio per le Autostrade Siciliane, che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota n. DSA-2009-30409 del 13 novembre 2009, inviata al proponente ai sensi di quanto previsto dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente, acquisita in data 7 dicembre 2009 con prot. n. DSA-2009-33152 per contro dedurre il sopra citato parere negativo n. 367/2009;

VISTA la nota DSA- 2009-34077 del 17 dicembre 2009 con cui tale documentazione è stata inviata alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTA la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società proponente in data 25 marzo 2010 e 7 luglio 2010;

VISTA la nuova pubblicazione effettuata sui quotidiani Il Giornale e Quotidiano di Sicilia in data 26 giugno 2010;



ACQUISITO l'ulteriore parere n. 537 positivo con prescrizioni formulato in data 7 ottobre 2010, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Consorzio per le Autostrade Siciliane, che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. DG/PBAAC/341904/10259 del 28 marzo 2011, pervenuto in data 28 marzo 2011, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO CHE non è pervenuto il parere della Regione Sicilia, pur sollecitato con telegramma in data 29 ottobre 2010 e 1 febbraio 2011 ;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, di cui si è tenuto conto nel parere allegato n. 537 formulato in data 7 ottobre 2010, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di V.I.A., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;

- sulla base della suddetta ricognizione risultano, pertanto, già acquisiti, nel corso della precedente istruttoria conclusasi con decreto VIA n. 910 del 19 settembre 2008:
 - delibera del Consiglio Comunale di Monforte S. Giorgio n. 2 del 28/02/2005;
 - nulla osta del Genio Civile di Messina n. 516 del 6/04/2005 – art. 13 legge 64/74;
 - nulla osta idraulico del Genio Civile di Messina n. 14420 del 25/08/2005 – T.U. 25/07/1904 n. 523;

I sopra elencati pareri e/o nulla osta, che si intendono recepiti nel presente decreto, sono tutti positivi e le prescrizioni ove negli stessi indicate sono riconducibili alle prescrizioni di cui ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lombardia di cui al quadro prescrittivo di questo decreto;

- - è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;



DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo all'Autostrada Messina-Palermo realizzazione dello svincolo di Monforte San Giorgio da realizzarsi in comune di Monforte San Giorgio (ME), presentato dalla Società Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Contrada Scoppo - Casella Postale n. 33, 98100 Messina, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:

prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

1. prima della fase esecutiva devono essere effettuate le indagini geognostiche volte a ricostruire la successione litostratigrafia dell'area d'intervento ed a determinare il valore dei parametri geotecnici dei terreni di sedime al fine di procedere alla scelta delle più idonee tipologie fondazionali e per procedere alla verifica del potenziale di liquefazione dei terreni alluvionali saturi;
2. così come previsto dalla nota prot. N.14420 del 25/08/2005 dell'Ufficio Genio Civile dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere presentati all'Ufficio succitato gli elaborati esecutivi delle opere da realizzare per l'ottenimento del definitivo parere idraulico nonché dell'autorizzazione ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974;
3. così come previsto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana:
 - 3.1. il progetto esecutivo dovrà essere inviato alla Soprintendenza stessa per il nulla osta definitivo, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - 3.2. che vengano eliminati i previsti muri di contenimento in c.a., optando per l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, che garantiscono un migliore inserimento paesaggistico-ambientale dell'opera nonché minori costi di manutenzione e gestione e un aumento della sostenibilità dell'intervento.
 - 3.3. tutti i lavori di scavo vengano effettuati alla presenza di personale del





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Servizio archeologico al quale dovrà essere comunicato con un anticipo di almeno dieci giorni a mezzo telegramma la data di inizio dei lavori, al fine di predisporre l'opportuna vigilanza;

4. per l'asservimento delle aree demaniali interessate dovrà essere richiesta ed ottenuta la relativa concessione inoltrando formale istanza all'Agenzia del Demanio;
5. il modello acustico previsionale in fase di cantiere ed in fase di esercizio deve essere implementato ipotizzando la presenza di bio-barriere acustiche (da preferirsi a quelle ipotizzate nel progetto) e dovranno essere garantite manutenzione ed attecchimento di dette bio-barriere attraverso un piano di gestione da presentare in fase esecutiva;
6. il progetto esecutivo deve attenersi agli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso;
7. gli elaborati progettuali esecutivi dovranno contenere specifici allegati relativi al dimensionamento dei manufatti relativamente ai calcoli idraulici e le grandezze idrologiche valutate per l'analisi effettuata in fase di verifica idraulica. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere individuati idonei presidi idraulici atti a prevenire la contaminazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei in caso di sversamenti accidentali e nel corrente esercizio della piattaforma stradale. Le aree di cantiere dovranno essere dotate di un impianto di gestione delle acque prima della loro immissione nella rete idrica.
8. qualora in fase di progettazione esecutiva si configurasse la possibilità di una variante progettuale, la stessa dovrà essere sottoposta ad verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
9. le previsioni dei movimenti di terra, ai sensi dell'art 186 del D. Lgs 152/2006 dovranno tenere conto che il terreno vegetale deve essere rimosso dalle aree di cantiere, opportunamente accumulato e riutilizzato per le opere a verde;
10. dovrà essere predisposto, prima dell'inizio dei lavori, un piano di monitoraggio per la fase di cantiere e per la fase di esercizio secondo le linee guida redatte dal Ministero dell'Ambiente che riguardi le principali componenti ambientali interessate dalla realizzazione e dall'esercizio della strada (atmosfera, rumore e salute pubblica). Il proponente al riguardo dovrà, di concerto con l'ARPA regionale secondo le direttive da questa eventualmente impartite in esito ai



risultati, definire il Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale che dovrà riguardare sia il periodo della costruzione che quello dell'esercizio dell'opera; quest'ultimo periodo dovrà essere concordato con l'Arpa regionale e gli uffici degli Enti Locali competenti. In particolare per la qualità dell'aria si dovrà provvedere ad un attento monitoraggio nelle zone interessate dall'opera estese alla rete presa in esame utilizzando tecniche di valutazione conformi alle disposizioni del D.M.261/02;

11. il monitoraggio, da effettuare di concerto con l'ARPA regionale, dovrà iniziare prima dell'avvio dei lavori e il piano dovrà definire le modalità, le tecniche, le cadenze dei rilievi, ecc. Dovrà inoltre essere definita un apposita banca dati per la raccolta, sistematizzazione, analisi e diffusione dei dati;
12. dovrà essere realizzato un progetto di mitigazione ambientale tramite interventi di ripristino vegetazionale, da realizzare con la stessa tempistica dell'intervento dello svincolo con oneri a carico del Proponente. Tale progetto dovrà essere realizzato rispettando i seguenti criteri:
 - a) gli interventi di sistemazione a verde dovranno garantire la funzione primaria di migliorare il rapporto tra opera e territorio nel rispetto della configurazione vegetazionale esistente e/o potenziale e facilitando l'innescio dei naturali processi di ricolonizzazione ed adattamento;
 - b) dovranno essere utilizzate esclusivamente specie erbacee, arbustive ed arboree, tipiche ed autoctone, privilegiando per le essenze arbustivo-arboree la distribuzione in gruppi o macchie al fine di favorire l'armonizzazione con il paesaggio vegetale esistente e l'innescio di dinamismi naturali.
 - c) dovrà essere garantita la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali; andrà inoltre garantita la disetaneità degli individui, prevedendo la messa a dimora di individui già sviluppati, di individui di taglia minore ed esemplari in fitocella e semi;
 - d) l'intervento di mitigazione dovrà interessare anche le aree agricole che resteranno intercluse, o in ogni caso, le aree non più utilmente riconducibili alle attività agricole, le quali dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi di mitigazione necessari al miglioramento





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

dell'inserimento ambientale dell'opera;

- e) il progetto di mitigazione dovrà contenere uno specifico "Piano di monitoraggio e manutenzione degli interventi" che preveda idonee cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione ed un monitoraggio almeno quinquennale sull'efficacia degli interventi successivamente all'ultimazione dei lavori; il progetto esecutivo ed il relativo piano di monitoraggio e manutenzione dovrà essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza di Messina e dovrà essere attuato sotto la supervisione ed il controllo della medesima struttura.
- f) tutti gli oneri derivanti dalle misure di mitigazione devono essere previsti nel capitolato del progetto posto a base di gara come oneri a carico dell'impresa.

13 di concerto con l'Amministrazione comunale, il Proponente dovrà stipulare un apposito protocollo di intesa per l'elaborazione di una nuova pianificazione della viabilità locale in funzione della realizzazione dell'opera in questione;

B) prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

- le opere di cantierizzazione dovranno impegnare meno terreno possibile e dovranno essere ridotti al minimo i movimenti di terra finalizzati a minimizzare l'intervento, ricorrendo, dove necessario, a rivestimenti dei muri di contenimento con pietra locale sbozzata a mano e senza listatura dei giunti;
- la sistemazione a verde dovrà essere realizzata così come prevista nel progetto presentato con la piantumazione di essenze vegetali autoctone, in un progetto di sistemazione a verde che non sia limitato alla previsione di fasce in affiancamento al percorso autostradale, ma piuttosto prevedendo la presenza vegetazionale organizzata in maniera tale da evitare, attraverso intensificazioni, diradamenti e dissolvenze, una enfattizzazione del nuovo segno nel territorio, quindi con la realizzazione di un sistema di verde articolato capace di mimetizzarsi con le caratteristiche morfologiche del territorio interessato dal progetto;
- dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi delle aree impegnate dalle opere di cantierizzazione;



- in caso di rinvenimenti di reperti archeologici dovranno essere adottate adeguate misure cautelari per il loro recupero, prevedendo indagini stratigrafiche coordinate da archeologi e con personale specializzato in scavi archeologici e tecnici disegnatori coordinando le modalità e i tempi di lavorazione con le competenti soprintendenze;
- ai fini della tutela archeologica dovrà essere comunicata la data di inizio lavori alla competente Soprintendenza, preferibilmente con un anticipo di almeno 30 giorni, comunicando contestualmente i recapiti utili per i necessari riscontri da parte della Soprintendenza stessa.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come indicato di seguito:

- le prescrizioni di cui alla lettera A) nn. 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la prescrizione di cui alla lettera A) n. 3 dovrà essere soggetta a verifica di ottemperanza da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la prescrizione di cui alla lettera A) n. 1 e 6 dovrà essere soggetta a verifica di ottemperanza da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente Servizio II – VIA/VAS della Regione Siciliana, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- le prescrizioni di cui alla lettera A) nn. 2 e 4 dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte della Regione Siciliana, Ufficio Genio Civile dell'Assessorato Lavori Pubblici, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la prescrizione di cui alla lettera A) n. 11 dovrà essere soggetta a verifica di ottemperanza da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicilia, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B) n. i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la Regione Siciliana provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A), come sopra individuate, i risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Consorzio per le Autostrade Siciliane, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione Siciliana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;

Il presente provvedimento ha una durata di 5 anni come previsto al comma 6 art. 26 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii..

La proponente Società Consorzio per le Autostrade Siciliane provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della "Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S." e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

